



Speciale

D.L. Sostegni-bis e D.L. Sostegni

Il presente numero speciale si focalizza sull'analisi di alcune delle misure introdotte dal decreto Sostegni-bis (D.L. 73/2021, pubblicato in G.U. n. 123 del 25.5.2021) e dalla conversione in legge del decreto Sostegni (L. 69/2021, di conversione del D.L. 41/2021, pubblicata in G.U. n. 120 del 21.5.2021).

INDICE

	pag.
D.L. Sostegni-bis - Disposizioni per le imprese	2
D.L. Sostegni-bis - Disposizioni in materia di crediti d'imposta	5
D.L. Sostegni-bis - Disposizioni IVA	7
D.L. Sostegni-bis - Disposizioni per le persone fisiche	8
D.L. Sostegni - Disposizioni per le imprese	9
D.L. Sostegni - Disposizioni iva	10

vai agli argomenti di interesse!



Vuoi ricevere la TaxNews e altre notizie da BDO direttamente via email? Iscriviti alle nostre mailing list.

ARGOMENTO	DESCRIZIONE
<p>Contributo a fondo perduto (Art. 1, D.L. 73/2021)</p>	<p>Al fine di sostenere gli operatori economici colpiti dall'emergenza epidemiologica "Covid-19", è riconosciuto un nuovo contributo a fondo perduto per i soggetti titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato che svolgono attività d'impresa, arte o professione, nonché per gli enti non commerciali e del terzo settore, senza alcuna limitazione settoriale o vincolo di classificazione delle attività economiche interessate.</p> <p>In particolare, il nuovo intervento prevede (commi 1-3) - a favore di tutti i soggetti che hanno la partita IVA attiva al 26 maggio 2021 (data di entrata in vigore del decreto) - un contributo "automatico" pari al 100% del contributo a fondo perduto già erogato ai sensi del D.L. Sostegni (D.L. n. 41/2021), che sarà corrisposto (senza necessità di presentare una nuova istanza) direttamente dall'Agenzia, mediante accreditamento su c/c bancario o postale ovvero potrà essere fruito sotto forma di credito d'imposta.</p> <p>Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 1, comma 7, primo periodo (irrelevanza fiscale del contributo), comma 9 (rinvio alle disposizioni dell'art. 25 del D.L. 34/2020 in merito alle modalità di erogazione, regime sanzionatorio e controlli) e da 13 a 17 (quadro temporaneo aiuti di Stato) del DL 41/2021.</p> <p>Si prevede inoltre (commi 5-20) un contributo a fondo perduto "alternativo" rispetto a quello "automatico", a favore di tutti i soggetti titolari di partita IVA attiva al 26 maggio 2021 (data di entrata in vigore del DL), residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che abbiano fruito o meno del precedente contributo di cui all'art. 1 del DL 41/2021 (D.L. Sostegni). Il contributo può essere richiesto tramite presentazione di apposita istanza all'Agenzia delle Entrate (modalità e termini verranno definiti con provvedimento) da trasmettersi solo dopo la presentazione della comunicazione delle liquidazioni periodiche (cd. "Lipe") riferita al primo trimestre 2021.</p> <p>Possono accedere all'agevolazione i soggetti con ricavi/compensi non superiori a 10 milioni di euro nel 2019, a condizione che l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30% rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020.</p> <p>Il contributo è determinato applicando alla suddetta differenza di fatturato una determinata percentuale che, per coloro che hanno beneficiato del contributo "Sostegni", è pari al 60%-50%-40%-30%-20% rispettivamente per ricavi/compensi 2019 fino a 100.000 euro, 400.000 euro, a 1 milione, 5 milioni ovvero da 5 a 10 milioni. Per i soggetti che non hanno beneficiato del contributo "Sostegni" la percentuale, definita sempre in relazione ai ricavi/compensi 2019, è pari al 90%-70%-50%-40%-30% rispettivamente per ricavi/compensi 2019 fino a 100.000 euro, da 100.000 a 400.000 euro, da 400.000 a 1 milione, da 1 a 5 milioni e da 5 a 10 milioni.</p> <p>Il contributo "alternativo" è riconosciuto anche a coloro che hanno già beneficiato del contributo "automatico" i quali possono ottenere l'eventuale maggior valore del contributo "alternativo". Diversamente, se dall'istanza per il riconoscimento del contributo "alternativo" emerge un contributo inferiore rispetto a quello spettante in "automatico", l'Agenzia non darà comunque seguito all'istanza.</p> <p>È infine prevista (commi 16 - 24), a favore dei soggetti che hanno la partita IVA attiva al 26 maggio 2021 (data di entrata in vigore del decreto), la possibilità di beneficiare di un contributo c.d. "a conguaglio", ovvero determinato al netto dei contributi a fondo perduto già percepiti (es. CFP art. 25 D.L. 34/2020, art. 59 e 60, D.L. 104/2020, art. 1, 1-bis e 1-ter, D.L. 137/2020, articolo 2, D.L. 172/2020, art. 1, D.L. 41/2021, e commi da 1 a 3 del presente articolo).</p> <p>Tale agevolazione residuale è riservata ai soggetti con ricavi o compensi non superiori a 10 milioni di euro, nel secondo periodo d'imposta antecedente a quello di entrata in vigore del presente decreto (i.e. 2019), che hanno subito un peggioramento del risultato economico dell'esercizio relativo al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020, rispetto a quello relativo all'esercizio in corso al 31 dicembre 2019.</p>



	<p>La richiesta per il riconoscimento del contributo avviene tramite apposita istanza (per la quale si attende il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate), da presentarsi subordinatamente all'avvenuta trasmissione telematica, entro il 10 settembre 2021, della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020.</p> <p>Come per i precedenti, anche il contributo "a conguaglio" è determinato tramite apposite percentuali (da definirsi tramite decreto attuativo MEF) da applicare al peggioramento reddituale registrato.</p> <p>I contributi (automatico, alternativo, a conguaglio) non possono essere superiori, nel loro complesso, a 150.000 euro e non rilevano ai fini IRES ed IRAP oltre che ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, TUIR. A scelta irrevocabile, il contributo alternativo e quello a conguaglio sono riconosciuti nella loro totalità sotto forma di credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione (senza alcun limite) tramite F24.</p>
<p>Fondo per il sostegno delle attività economiche chiuse (Art. 2, D.L. 73/2021)</p>	<p>Al fine di favorire la continuità delle attività economiche per le quali sia stata disposta la chiusura, per un periodo complessivo di almeno quattro mesi nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2021 e la data di conversione in legge del presente decreto, è istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero dello Sviluppo Economico, con una dotazione di 100 milioni di Euro per l'anno 2021.</p> <p>I soggetti beneficiari e l'ammontare dell'aiuto spettante saranno determinati con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.</p> <p>I contributi saranno concessi nel rispetto della Comunicazione della Commissione Europea del 19 marzo 2020 - C(2020) 1863 final - «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19», e successive modificazioni.</p>
<p>Agevolazioni Tari (Art. 6, D.L. 73/2021)</p>	<p>Si istituisce un fondo di 600 milioni di euro per l'anno 2021 finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della Tari (art. 1, comma 639, legge 27 dicembre 2013, n. 147), o della Tari corrispettiva (art. 1, comma 688, legge 27 dicembre 2013, n.147), in favore delle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio dell'attività.</p> <p>La ripartizione del fondo sarà determinata dal decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del decreto.</p> <p>Si dispone la possibilità per i Comuni di concedere riduzioni della Tari, in misura superiore alle risorse assegnate, a valere su risorse proprie o su risorse non utilizzate assegnate nell'anno 2020, nel limite dell'ammontare massimo delle agevolazioni riconoscibili dallo Stato.</p> <p>I Comuni possono altresì determinare, nel rispetto di criteri di semplificazione procedurale e, ovunque possibile, mediante strumenti telematici, le modalità per l'eventuale presentazione della comunicazione di accesso alla riduzione da parte delle attività economiche beneficiarie.</p>
<p>Plastic tax (Art. 9, D.L. 73/2021)</p>	<p>La disposizione proroga dal 1° luglio 2021 al 1° gennaio 2022 l'entrata in vigore della <i>plastic tax</i>, istituita con la L. 160/19 (legge di bilancio per l'anno 2020).</p> <p>Come noto, detta imposta doveva originariamente entrare in vigore il 1° luglio 2020, termine più volte differito (prima al 1° gennaio 2021 e, successivamente, al 1° luglio 2021), a causa dell'emergenza epidemiologica Covid-19.</p> <p>Si rammenta come, ai fini di completare il quadro attuativo dell'imposta, manchi ancora l'emanazione di apposito Provvedimento, da parte del Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, con cui devono essere disciplinate le modalità di applicazione della stessa.</p>



<p>Proroga del periodo di sospensione delle attività dell'agente della riscossione (Art. 9, D.L. 73/2021)</p>	<p>È previsto il differimento al 30 giugno 2021 della sospensione delle attività dell'Agente della Riscossione.</p> <p>Tuttavia, restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e gli adempimenti svolti dall'agente della riscossione nel periodo dal 1° maggio 2021 alla data di entrata in vigore del presente decreto e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi. In tal senso restano acquisiti, relativamente ai versamenti eventualmente eseguiti, gli interessi di mora, nonché le sanzioni e le somme aggiuntive corrisposte nello stesso periodo di cui sopra.</p> <p>Inoltre restano acquisiti gli accantonamenti effettuati e le somme accreditate nel predetto periodo all'agente della riscossione ed ai soggetti terzi affidatari dell'attività di accertamento e riscossione.</p> <p>Restano sospese, inoltre, le verifiche di inadempienza che le pubbliche amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica devono effettuare, ai sensi dell'art. 48 bis del DPR 602/1973, prima di disporre pagamenti di importo superiore a cinquemila euro.</p>
<p>Misure urgenti di sostegno all'export e all'internazionalizzazione (Art. 11, D.L. 73/2021)</p>	<p>Al fine di contenere gli effetti negativi sull'internazionalizzazione del sistema Paese in conseguenza della diffusione del Covid-19, vengono stanziati 1,6 miliardi di euro al Fondo per l'internazionalizzazione delle imprese.</p>
<p>Aiuto alla Crescita Economica (Art. 19, D.L. 73/2021)</p>	<p>Al fine di incentivare le ricapitalizzazioni delle società, in vista della ripresa post-pandemia, la disposizione introduce un meccanismo di potenziamento dell'Ace sugli incrementi di patrimonio realizzati nel 2021 che si affianca all'agevolazione ordinaria. In particolare, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020 (i.e. 2021 per i soggetti «solari»), la base ACE sarà di fatto sdoppiata (sia con riferimento al calcolo che alle modalità di utilizzo), in quanto:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per gli incrementi stratificati dal 2011 al 2020 troveranno applicazione le «vecchie regole» di calcolo dell'agevolazione e il rendimento nozionale sarà determinato applicando il coefficiente dell'1,3%; • gli incrementi di capitale, da quantificare senza ragguglio temporale, effettuati nel periodo d'imposta 2021, nel limite massimo di cinque milioni di euro indipendentemente dall'importo di patrimonio netto risultante dal bilancio, saranno agevolati con aliquota potenziata del 15%. <p>Limitatamente al beneficio determinato in base alla nuova disposizione, il contribuente potrà scegliere se fruirlo mediante deduzione nel modello Redditi 2022 oppure, previa comunicazione alle Entrate, mediante trasformazione in credito d'imposta applicando al rendimento nozionale l'ordinaria aliquota di imposta (i.e. 24% per i soggetti IRES).</p> <p>Il credito potrà essere utilizzato in compensazione ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. n. 241/1997, senza limiti di importo, oppure potrà essere chiesto a rimborso. In alternativa, il credito potrà essere ceduto a terzi, a partire dal giorno successivo a quello dell'incremento di capitale (i.e. versamento in denaro da parte dei soci, rinuncia al credito finanziario ovvero delibera di accantonamento dell'utile a riserva), con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti e sarà usufruito dal cessionario con le stesse modalità previste per il soggetto cedente. I soggetti cessionari risponderanno solo per l'eventuale utilizzo del credito in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito ricevuto.</p> <p>Il credito dovrà essere indicato nella dichiarazione dei redditi, non concorrerà alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileverà ai fini del rapporto di cui all'art. 109, comma 5, del Tuir.</p> <p>Vengono, infine, previsti complessi meccanismi di recapture, nel caso in cui un contribuente utilizzi il credito in misura superiore all'incremento di patrimonio netto risultante alla fine dell'esercizio (per effetto di distribuzioni successive all'incremento agevolato), ovvero nel caso in cui, nei due periodi di imposta successivi (i.e. 2022 e 2023 per i soggetti «solari»), il patrimonio netto si riduca per cause diverse dall'emersione di perdite in bilancio.</p>



D.L. SOSTEGNI-BIS - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CREDITI D'IMPOSTA

ARGOMENTO	DESCRIZIONE
<p>Estensione e proroga del CDI per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda (Art. 4, D.L. 73/2021)</p>	<p>Per imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio ed i tour operator, è prevista l'estensione, fino al 31 luglio 2021, del credito d'imposta sui canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda (di cui all'art. 28 del D.L. 34/2020 cd. "Decreto Rilancio").</p> <p>Il credito di imposta spetta, inoltre, con riferimento ai canoni versati per ciascuno dei mesi da gennaio 2021 a maggio 2021, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 15 milioni di euro nel secondo periodo d'imposta antecedente a quello di entrata in vigore del decreto Sostegni Bis (i.e. periodo di imposta 2019 per i "solari") nonché agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti. Ai soggetti locatari esercenti attività economica, il credito d'imposta spetta a condizione che l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2020 e il 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30% all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2020. Il credito d'imposta spetta anche in assenza dei requisiti di cui al periodo precedente ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019.</p> <p>Le disposizioni si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 - C (2020) 1863 final - "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19", e successive modifiche.</p>
<p>Compensazione credito beni strumentali (Art. 20, D.L. 73/2021)</p>	<p>Al fine di incrementare la liquidità delle imprese che investono, è prevista la possibilità, per i soggetti con volume di ricavi o compensi superiori a cinque milioni di euro, di utilizzare in compensazione, in un'unica quota annuale (in luogo delle tre quote originariamente previste), il credito d'imposta ex L. 178/2020, relativamente agli investimenti effettuati dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2021 in beni materiali strumentali nuovi «ordinari» (ex superammortamento).</p> <p>Resta ferma, allo stato attuale, la compensazione in tre quote annuali di pari importo per gli investimenti in beni immateriali «ordinari» e materiali e immateriali «4.0» di cui agli allegati A e B alla legge 232/2016 e per gli investimenti effettuati nel periodo dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023 al ricorrere delle condizioni previste (i.e. accettazione dell'ordine e pagamento del 20% di acconti).</p>
<p>Limite annuo per le compensazioni (Art. 22, D.L. 73/2021)</p>	<p>Per l'anno 2021, il limite per l'utilizzo in compensazione "orizzontale", nel modello F24, dei crediti fiscali e contributivi, ovvero per il rimborso in conto fiscale con la procedura c.d. "semplificata", è stato innalzato a 2 milioni di euro, rispetto ai 700.000 euro previsti in precedenza.</p> <p>L'incremento del limite massimo a 2 milioni di euro in esame ha impatto generalizzato, essendo possibile compensare "orizzontalmente" mediante il modello F24, ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97: i versamenti unificati di imposte, di contributi previdenziali e assistenziali, di premi INAIL e di altre somme a favore dello Stato, delle Regioni, delle Province, dei Comuni e di altri enti, con i crediti risultanti dalle dichiarazioni fiscali (redditi, IRAP, IVA e 770) o dalle denunce periodiche contributive (es. UNIAMENS).</p> <p>La nuova disposizione incide esclusivamente sull'ammontare del limite massimo annuo di compensazione, restando fermi i vincoli e le formalità per potersi validamente avvalere dell'istituto della compensazione "orizzontale" ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. 241/97 (es. obblighi di preventiva presentazione della dichiarazione da cui emerge il credito e di apposizione del visto di conformità o della sottoscrizione alternativa dell'organo di revisione legale, presentazione dei modelli F24 contenenti le compensazioni mediante i sistemi telematici dell'Agenzia delle Entrate).</p>



Credito di imposta investimenti pubblicitari (Art. 67, D.L. 73/2021)

Limitatamente agli anni 2021 e 2022, il credito d'imposta sugli investimenti pubblicitari è concesso, ai medesimi soggetti già contemplati (imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali), nella misura unica del 50 per cento del valore degli investimenti effettuati. Il credito è concesso nei limiti dei regolamenti dell'Unione europea riguardanti il "de minimis" ed entro il limite massimo di 90 milioni di euro che costituisce tetto di spesa per ciascuno degli anni 2021 e 2022. Il beneficio è così suddiviso:

- 65 milioni di euro per gli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche online;
- 25 milioni di euro per gli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato.

E' prevista anche la riapertura dei termini per l'invio della comunicazione telematica di accesso alla procedura (fino al 30 settembre 2021), visto che la nuova disposizione è entrata in vigore successivamente alla scadenza del termine della presentazione delle domande per il corrente anno 2021, fissato al 31 marzo. Restano comunque valide le comunicazioni telematiche già trasmesse.



ARGOMENTO	DESCRIZIONE
<p>Modifiche alla disciplina delle note di variazione in diminuzione prevista dall'articolo 26 del decreto IVA (Art. 18, D.L. 73/2021)</p>	<p>L'articolo 18, in commento, interviene sull'art. 26 del decreto IVA, riconoscendo la facoltà al cedente o prestatore, in caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, del corrispettivo da parte del cessionario o committente, di emettere la nota di variazione in diminuzione, diversamente dal passato, già a partire dalla data in cui quest'ultimo è assoggettato a una procedura concorsuale o dalla data del decreto che omologa un accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all'articolo 182-bis del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, o dalla data di pubblicazione nel registro delle imprese di un piano attestato ai sensi dell'articolo 67, terzo comma, lettera d), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, oltre che nel caso di procedure esecutive individuali rimaste infruttuose.</p> <p>In presenza di procedure concorsuali infruttuose, il cessionario o committente che abbia già registrato l'operazione (vale a dire l'originaria fattura di acquisto) non ha l'obbligo di registrare la nota di variazione ricevuta dal cedente o prestatore e non resta quindi inciso della relativa IVA a debito.</p> <p>Nell'eventualità in cui, a seguito dell'emissione della nota di variazione, il corrispettivo sia, in tutto o in parte, pagato:</p> <ul style="list-style-type: none">• il cedente o prestatore deve emettere una nota di variazione in aumento addebitando l'IVA;• il cessionario o committente, qualora abbia registrato la variazione nel registro Iva vendite, ha diritto di portare in detrazione l'imposta corrispondente alla variazione in aumento, secondo le regole e nei termini dell'art. 19, D.P.R. 633/72. <p>Viene, infine, individuato il momento in cui il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale: si tratta della data della sentenza dichiarativa del fallimento o del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa o del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo o del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.</p> <p>Le nuove previsioni si applicano alle procedure concorsuali avviate in seguito alla data di entrata in vigore della norma in commento.</p>



ARGOMENTO	DESCRIZIONE
Tassazione capital gain start up innovative (Art. 14, D.L. 73/2021)	<p>Viene prevista l'esenzione dalle imposte sui redditi delle plusvalenze realizzate da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio d'impresa commerciale, derivanti da cessione di partecipazioni in società qualificate come start up innovative o come PMI innovative.</p> <p>Le azioni o quote oggetto di cessione devono essere acquisite, mediante sottoscrizione di capitale sociale dal 1° giugno 2021 al 31 dicembre 2025 e dovranno essere detenute per almeno tre anni.</p> <p>È prevista altresì l'esenzione dalle imposte sui redditi delle plusvalenze da cessione di società di cui agli articoli 5 (escluse le società semplici e gli enti ad essi equiparati), e 73, comma 1, lettere a) e d), del TUIR, realizzate da persone fisiche al di fuori dell'esercizio d'impresa commerciale, qualora e nella misura in cui, entro un anno dal loro conseguimento, le somme ricavate siano reinvestite in imprese start up e/o PMI innovative, mediante la sottoscrizione del capitale sociale entro il 31 dicembre 2025.</p> <p>L'efficacia di tali disposizioni è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea.</p>



D.L. SOSTEGNI - DISPOSIZIONI PER LE IMPRESE

ARGOMENTO	DESCRIZIONE
Proroga del versamento IRAP (Art. 01, D.L. 41/2021 convertito con L.69/2021)	Slitta dal 30 aprile 2021 al 30 settembre 2021 il termine entro cui dovrà essere regolarizzata (senza applicazioni di sanzioni né interessi) l'IRAP sospesa e non versata (i.e. saldo 2019 e acconto 2020) ai sensi del "Decreto Rilancio", per l'importo eccedente i limiti e le condizioni di cui al quadro temporaneo per le misure di aiuti di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza Covid-19.
Modifica articolo 110 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 (Art. 1-bis, D.L. 41/2021 convertito con L.69/2021)	La rivalutazione dei beni materiali ed immateriali (ad esclusione dei beni merce) nonché delle partecipazioni in imprese controllate e collegate iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie - introdotta dall'art. 110 del D.L. 104/2020 (cd. "Decreto agosto") - può avvenire anche nel bilancio dell'esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2020, ovvero nel bilancio al 31.12.2021 (per i soggetti «solari»), a condizione che i beni non siano stati rivalutati nel bilancio precedente. La rivalutazione può tuttavia avere efficacia solo civilistica e non fiscale.
Norma di interpretazione autentica dell'articolo 6-bis del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40 (Art. 5-bis, D.L. 41/2021, convertito con L. 69/2021)	Con norma di interpretazione autentica si prevede che le disposizioni per il sostegno dei settori alberghiero e termale, contenute nell' articolo 6-bis del D.L. 23/2020 (conv. L. n. 40/2020), si applicano, alle medesime condizioni, anche per gli immobili a destinazione alberghiera concessi in locazione o affitto di azienda a soggetti operanti nei settori alberghiero e termale ovvero per gli immobili in corso di costruzione, rinnovo o completamento. In particolare, in caso di affitto di azienda la rivalutazione è ammessa a condizione che le quote di ammortamento siano deducibili nella determinazione del reddito del concedente ai sensi dell'articolo 102, comma 8, TUIR. Ancora, nel caso di immobili in corso di costruzione, rinnovo o completamento, la destinazione si deduce dai titoli edilizi e, in ogni altro caso, dalla categoria catastale.
Esenzione versamento I rata IMU (Art. 6-sexies, D.L. 41/2021, convertito con L. 69/2021)	Per l'anno 2021 non è dovuta la prima rata Imu relativa agli immobili posseduti dai soggetti passivi. Tale agevolazione è riconosciuta in relazione ai soli immobili nei quali i soggetti passivi esercitano le attività di cui sono anche gestori ed al verificarsi dei medesimi requisiti previsti per l'ottenimento del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 1, commi da 1 a 4 del D.L. 41/2020 cd. "Sostegni" (i.e. i ricavi/compensi 2019 non superiori a 10 milioni di euro; ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 inferiore almeno del 30% rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019). L'agevolazione è soggetta ai limiti e alle condizioni previste dalla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 - C(2020) 1863 final - «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19», e successive modificazioni.



ARGOMENTO	DESCRIZIONE
IVA indetraibile e superbonus 110% (Art. 6-bis, c. 1, D.L. 41/2021, convertito con L. 69/21)	<p>Il decreto Sostegni ha introdotto, in sede di conversione in legge, all'art.119 del decreto Rilancio (D.L. 34/2020) il comma 9-ter.</p> <p>In particolare, la nuova previsione stabilisce che l'IVA non detraibile relativa alle spese rilevanti ai fini del superbonus 110% deve essere computata ai fini dell'ammontare complessivo ammesso al beneficio:</p> <ul style="list-style-type: none">• anche se si tratta di IVA solo parzialmente indetraibile;• indipendentemente dalla modalità di rilevazione contabile adottata dal contribuente.



Contatti:
BDO Tax S.r.l. Stp
centrostudi@bdo.it

BDO è tra le principali organizzazioni internazionali di revisione e consulenza aziendale con oltre 91.000 professionisti altamente qualificati in più di 167 paesi. In Italia BDO è presente con circa 1.000 professionisti con una struttura integrata e capillare che garantisce la copertura del territorio nazionale.

Milano
Viale Abruzzi, 94

La Tax News viene pubblicata con l'intento di tenere aggiornati i clienti sugli sviluppi in ambito fiscale. Questa pubblicazione non può, in nessuna circostanza, essere associata, in parte o in toto, ad un'opinione espressa da BDO. Nonostante l'attenzione con cui è preparata, BDO non può essere ritenuta responsabile di eventuali errori od omissioni contenuti nel documento. La redazione di questo numero è stata completata il giorno 1 giugno 2021.

Roma
Via Ludovisi, 16

Torino
Corso Re Umberto, 9bis

Bologna
Corte Isolani, 1

Treviso
Viale G. Verdi, 1

www.bdo.it



BDO Tax S.r.l. Stp, società tra professionisti, è membro di BDO International Limited, società di diritto inglese (company limited by guarantee), e fa parte della rete internazionale BDO, network di società indipendenti. BDO è il marchio utilizzato dal network BDO e dalle singole società indipendenti che ne fanno parte.

© 2021 BDO (Italia) - Tax News - Tutti i diritti riservati.